



## COMUNICATO STAMPA n. 97/24

Lussemburgo, 11 giugno 2024

Sentenza della Corte nella causa C-221/22 P | Commissione / Deutsche Telekom

### **La Commissione deve pagare interessi sulle ammende che ha indebitamente inflitto in materia di concorrenza e di cui ha percepito gli importi a titolo provvisorio**

*Tali interessi sono intesi a risarcire forfettariamente l'impresa interessata per la privazione del godimento dell'importo in questione*

Quando il Tribunale o la Corte di giustizia annullano o riducono un'ammenda inflitta dalla Commissione a un'impresa per violazione delle regole di concorrenza, tale istituzione deve non solo rimborsare del tutto o in parte l'importo pagato dall'impresa a titolo provvisorio, ma anche versare interessi per il periodo che va dalla data del pagamento provvisorio di tale ammenda alla data del rimborso. Non si tratta in questo caso di «interessi moratori» o di «interessi di ritardo», ma di interessi intesi a risarcire forfettariamente l'impresa per la privazione del godimento dell'importo in questione.

Il 15 ottobre 2014, la Commissione europea ha inflitto alla Deutsche Telekom un'ammenda di circa 31 milioni di euro per abuso di posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga.

La Deutsche Telekom ha proposto un ricorso di annullamento di detta decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, pur versando a titolo provvisorio tale ammenda il 16 gennaio 2015.

Il Tribunale ha accolto parzialmente tale ricorso e ha ridotto l'importo dell'ammenda di circa 12 milioni di euro <sup>1</sup>. La Commissione ha quindi rimborsato tale importo alla Deutsche Telekom il 19 febbraio 2019.

La Deutsche Telekom ha poi chiesto alla Commissione di versarle gli interessi moratori su tale importo per il periodo compreso tra la data di pagamento dell'ammenda e la data di rimborso, vale a dire per più di quattro anni.

Dal momento che la Commissione si è rifiutata, la Deutsche Telekom si è nuovamente rivolta al Tribunale, che ha condannato la Commissione a pagare un importo di circa 1,8 milioni di euro alla Deutsche Telekom <sup>2</sup>.

La Commissione ha proposto impugnazione avverso questa sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sentenza pronunciata in data odierna, la Corte respinge l'impugnazione e conferma in tal modo la sentenza del Tribunale.

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza sulla quale non occorre tornare, in caso di annullamento o di riduzione con effetto retroattivo, da parte di un giudice dell'Unione, di un'ammenda inflitta dalla Commissione per violazione delle regole di concorrenza, tale istituzione è tenuta a rimborsare in tutto o in parte l'importo dell'ammenda pagata a titolo provvisorio, maggiorato degli interessi per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di tale ammenda e la data del rimborso di quest'ultima<sup>3</sup>. Tale obbligo sussiste anche quando il rendimento finanziario dell'investimento, da parte della Commissione, dell'importo di tale ammenda durante questo periodo sia stato nullo, se non negativo. Non si tratta, in questo caso, di «interessi moratori» o di «interessi di ritardo», ma di interessi intesi

a risarcire forfettariamente l'impresa per la privazione del godimento dell'importo in questione.

Peraltro, il Tribunale ha correttamente considerato che il tasso applicabile agli interessi che la Commissione è tenuta a pagare alla Deutsche Telekom è pari al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali <sup>4</sup>.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione, [T-827/14](#) (v. anche il comunicato stampa n. [196/18](#)).

<sup>2</sup> Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2022, Deutsche Telekom/Commissione, [T-610/19](#) (v. anche il comunicato stampa n. [7/22](#)).

<sup>3</sup> La Corte sottolinea in termini più generali che, quando siano state percepite somme di denaro in violazione del diritto dell'Unione (indipendentemente dal fatto che lo siano state da parte di un'autorità nazionale o di un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione), tali somme di denaro devono essere restituite e la restituzione deve essere maggiorata di interessi che coprono tutto il periodo che va dalla data del pagamento di tali somme di denaro alla data della loro restituzione.

<sup>4</sup> Per analogia con l'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.